



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: AMBIENTE. ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. PERIODO 2025-2026.

Il Sindaco

Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"* (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m3 secondo il seguente schema:
 - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Valdagno risulta ora inserito nella zona **"IT0524 - Zona Pedemontana"** nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
- tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”*, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *“Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *“i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”*;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed aggiornamenti;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”*;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell’ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *“indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”*;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto altresì della nota della Regione Veneto prot. 53501 del 06/10/2025 (pervenuta dalla Provincia ed acquisita al prot. comunale n. 0040999 del 08/10/2025), recante ulteriori precisazioni in merito all’azione E.7.a dell’appendice I al PRTRA;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

A – MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI ALTO-EMISSIVI E MEZZI DI CUI AGLI ARTT. 57 E 58 DEL C.d.S. IN BASE ALLE CONDIZIONI DI ALLERTA PM10 (Azioni Operative T.3.a e T.3.c):

A1) divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, **per la parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nell'allegata planimetria** facente parte integrante della presente ordinanza (allegato1) per i seguenti veicoli:

A1a) autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”), che siano classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA o classificati “EURO 0”, “EURO 1” ed “EURO 2” AD ALIMENTAZIONE DIESEL, con esclusione di quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili e dei veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n);

A1b) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1b) ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 0”;

A2) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI SUCCESSIVI), divieto della circolazione ed uso dei mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del C.d.S (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III, **esteso all'intero territorio comunale;**

A3) in tutto il territorio comunale è fatto divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

Ritenuto tuttavia di introdurre un elenco di eccezioni specifiche per le quali – per le loro caratteristiche e condizioni di applicazione – non è pregiudicata in modo significativo l'efficacia delle misure di limitazione del traffico, consentendo al tempo stesso il soddisfacimento di bisogni essenziali ed il funzionamento ordinato della vita cittadina, sono altresì esonerati dal divieto di circolazione di cui al precedente punto A1), per le motivazioni a fianco indicate:

1. i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale; i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;	sono mezzi in uso per finalità di tipo pubblico o sociale, per cui occorre garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, di sicurezza, soccorso ed emergenza, non suscettibili di interruzione, ed integrano e/o specificano le esclusioni già previste al punto A1a);
2. i veicoli: degli Enti Locali; del Comune di Valdagno; di Agno Chiampo Ambiente; Viacqua S.p.A.; AP reti Gas Vicenza (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto con il Comune e le Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa); A.U.L.S.S.; ARPAV; Poste; E-Distribuzione; Residenze Sanitarie Assistenziali; Istituti di Vigilanza privata; i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332; i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.);	
3. i veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;	è necessario assicurare la continuità di tali servizi alimentari a favore di soggetti fragili o collettività;
4. i veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli di servizio al seguito, nonché i veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;	occorre tener conto della libertà religiosa, esercitata nella vita della comunità;
5. i veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;	quale incentivo a forme di mobilità sostenibile collettiva, riducendo il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;
6. i veicoli commerciali di categoria N, al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati settimanali, limitatamente alle giornate in cui è previsto lo svolgimento del mercato;	appartengono ad operatori dei mercati collocati nell'area interdetta, assegnatari di posteggio, ed è necessario consentire l'approvvigionamento di dette aree mercatali;
7. i veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia l'uso condiviso con altre persone del veicolo);	limitatamente a percorsi e fasce orarie strettamente necessari, è necessario garantire il diritto all'istruzione e l'accessibilità scolastica in assenza di soluzioni alternative di trasporto;
8. i veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età, e <u>limitatamente ai periodi in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) o al primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO)</u> ;	sono condotti da proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età che, per ragioni anagrafiche, possono incontrare difficoltà ad utilizzare il trasporto pubblico, ed è circoscritta a veicoli di bassa potenza, generalmente con limitato l'impatto emissivo rispetto alla classificazione("EURO")di appartenenza;
9. i veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione, e <u>limitatamente ai periodi in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) o al primo livello di allerta (LIVELLO ARANCIO)</u> ;	sono condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00, in quanto l'esclusione totale di tali categorie inciderebbe in maniera sproporzionata sulle famiglie economicamente svantaggiate, limitandone fortemente la mobilità quotidiana, ed è necessario contemperare gli obiettivi ambientali con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, tutelando in via prioritaria i soggetti con minore capacità economica;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai veicoli al servizio delle persone con disabilità), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria, tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti agli organi di controllo. L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

B – MISURE RELATIVE ALL'ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, ACCENSIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (Azioni Operative AG.1.a e E.7.a):

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

B1) di procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a).

Si invitano i cittadini - per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini - ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o, qualora utenza domestica, il conferimento all'ecocentro comunale. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021).

B2) di realizzare falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzando fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a) (Azione Operativa E.7.a). In deroga a tale divieto generalizzato, se effettuati in assenza di allerta (LIVELLO VERDE), sono consentiti un numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d'artificio), promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, e con i seguenti obblighi relativamente ai falò:

- B2a)** limitare le dimensioni della pira entro i 4 metri di altezza massima ed i 3 metri di diametro alla base;
- B2b)** utilizzare biomassa correttamente stagionata mantenuta il più possibile secca e asciutta, legna naturale, (non verniciata e non trattata con solventi e simili) e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;
- B2c)** adottare le seguenti misure di contenimento dei rischi e delle emissioni:
 - posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
 - non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
 - di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il D.M. 261/1996, la nota dal Ministero dell'Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018;
 - garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
 - garantire via di esodo in caso di necessità;
 - spegnerli con acqua entro un'ora dall'accensione, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo.
 - smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.

B3) di effettuare barbecue (all'aperto) afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzando combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.), AL PRIMO ED AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO e ROSSO) (Azione Operativa E.7.a). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti

ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas);

C – MISURE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, ALLE TEMPERATURE IN AMBIENTE INTERNO (Azione Operativa E.3a) E ALL'UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE (Azione Operativa E.1a):

In tutto il territorio comunale sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e s.m.i., di **non superare il limite massimo per le temperature medie**, misurato ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.P.R.:

C1a) di 19°C (+2°C di tolleranza) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE), **con riduzione a 18°C (+2°C di tolleranza) AL PRIMO ED AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO e ROSSO), per gli edifici, classificati in base all'art. 3 del D.P.R. 412/1993, con le sigle:**

- E.1, residenza e assimilabili;
- E.2, uffici e assimilabili;
- E.4, attività ricreative e assimilabili;
- E.5, attività commerciali e assimilabili;
- E.6, attività sportive;
- E.7, Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

C1b) 17°C (+2°C di tolleranza) **per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili**, classificati in base all'art. 3 del D.P.R. 412/1993, con la sigla E8, fatti salvi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. e) del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 i casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

C2) **il divieto di utilizzare generatori di calore e stufe alimentati a biomassa legnosa**, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017 **non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:**

C2a) **3 STELLE** in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

C2b) **4 STELLE** AL PRIMO ED AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO e ROSSO), per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D - MISURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PELLET CERTIFICATO (Azione Operativa E.3.d) ED ALLA CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO, PER EVITARE LE DISPERSIONI ENERGETICHE (Azione Operativa E.3.b):

In tutto il territorio comunale è fatto obbligo:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- D1)** di **utilizzo di pellet certificato di classe A1**, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
- D2)** di **chiusura delle porte comunicanti con l'esterno** degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8;

E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti **A2)**, **C1a)** (ulteriore riduzione delle temperatura) e **C2b)**, diverrà efficace dopo l'inserimento dell'avviso nel sito internet istituzionale del Comune, nonché alla diffusione del messaggio mediante schermi informativi presenti nel territorio comunale e canali social istituzionali, del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA).

I N V I T A

a) la cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione;

c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

I N F O R M A

la cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo;
- c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- e) ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni:

- a) di cui al punto A1 e relativi sottopunti, del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, comma 13bis del Codice della Strada (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e, qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- 2) che il presente provvedimento sia trasmesso, per conoscenza e per quanto di competenza, a:
 - Provincia di Vicenza (al Tavolo Tecnico Zonale provinciale);
 - Direzione Generale dell'ULSS n.8 - Berica;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza;
 - Regione Veneto - Unità Organizzativa Servizi Forestali, ufficio di Vicenza
 - Comando Polizia Locale Valle Agno;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Valdagno;
 - Regione Carabinieri Forestale Veneto - Nucleo di Valdagno;
 - Società Vicentina Trasporti Srl;
 - Istituti scolastici di ogni ordine e grado siti nel territorio comunale;
 - Associazioni di categoria;
 - Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati, per l'inserimento degli avvisi e dei livelli di allerta sul sito istituzionale, nonché la diffusione tramite schermi informativi e canali social.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Dott. Maurizio Alfredo Zordan

Proposta Ordinanza del Sindaco n° 24 del 07/10/2025

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD